



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E  
ISTRUZIONE

Determinazione del Dirigente	
N. 18/ 17	di data 25/03/21

**Oggetto: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A GESTIONE INDIRETTA PRESSO LE STRUTTURE DEL COMUNE DI TRENTO. COOPERATIVE SOCIALI CITTÁ FUTURA S.C.S., PROGES TRENTO S.C.S. E LA COCCINELLA S.C.S. EMERGENZA COVID-19. MODIFICAZIONE DEGLI ATTI AGGIUNTIVI APPROVATI CON DETERMINAZIONI N. 81, 82 E 83 D.D. 01/09/2020. RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A PARTIRE DAL 15 MARZO 2021. APPROVAZIONE.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha affidato a Città Futura s.c.s. la gestione dei seguenti servizi educativi per l'infanzia:

- nido Roncafort Via Caneppele – in base al contratto d'appalto d.d. 20.08.2013 n. 521 rep. (e relativa proroga tecnica fino al 31/07/2021 approvata con determinazione n. 69 dd. 05/08/2020 e atto di proroga rep. n. 83 del 18/11/2020). CIG: 4461770115;
- nido "Il Piccolo Girasole" (Cognola) - in base al contratto d'appalto d.d. 06.08.2015 n. 738 rep. CIG: 58584398CB;
- nido Ravina - in base al contratto d'appalto d.d. 17.09.2015 n. 751 rep. CIG: 5861490E8D;
- nido "P.V. Tonini" (Vigolo Baselga) - in base al contratto d'appalto d.d. 13.06.2018 n. 1042 rep. CIG: 71502046FF;
- nido Meano - in base al contratto d'appalto d.d. 13.06.2018 n. 1041 rep. CIG: 7150211CC4;
- nido Europa - in base al contratto d'appalto d.d. 13.06.2018 n. 1043 rep. CIG: 7150220434;
- nido G. Rodari - in base al contratto d'appalto d.d. 23.08.2018 n. 1058 rep. CIG: 720539935B;
- nido Gardolo via IV novembre – in base al contratto d'appalto d.d. 18.11.2020 n. 82 rep. CIG: 805970247E;

premessi che l'Amministrazione Comunale ha affidato a Proges Trento s.c.s. la gestione dei seguenti servizi educativi per l'infanzia:

- nido "Il Magicocastello" – in base al contratto d'appalto d.d. 09.09.2015 n. 746 rep. CIG: 58618675AC;
- nido Villazzano 3 - in base al contratto d'appalto d.d. 06.10.2016 n. 866 rep. CIG: 6449504B0F;

pagina 1/7

- nido Oltrecastello - in base al contratto d'appalto d.d. 22.06.2018 n. 1048 rep. CIG: 7150194EBC;
- nido Clarina - in base al contratto d'appalto d.d. 23.08.2018 n. 1057 rep. CIG: 7205412E12;
- nido Viale dei Tigli - in base al contratto d'appalto d.d. 12.04.2018 n. 1020 rep. CIG: 7103991ED0;
- nido Roncafort Via Caproni - in base al contratto d'appalto d.d. 12.04.2018 n. 1021 rep. CIG: 7104010E7E;
- nido Madonna Bianca - in base al contratto d'appalto d.d. 12.04.2018 n. 1022 rep. CIG: 7104022867;

premessi che l'Amministrazione Comunale ha affidato a La Coccinella s.c.s. la gestione dei seguenti servizi educativi per l'infanzia:

- nido Mattarello "La Mongolfiera", contratto d'appalto d.d. 23/08/2018 n. 1060 rep. CIG: 7205418309;
- nido Martignano, contratto d'appalto d.d. 23/08/2018 n. 1059 rep. CIG: 720540584D;

viste le determinazioni n. 81, n. 82 e n. 83 d.d. 01/09/2020 con la quale sono stati approvati gli atti aggiuntivi per la riorganizzazione dei servizi a partire dal 1° settembre 2020 e fino al 31 luglio 2020, in ragione dello stato di emergenza Covid-19 e delle conseguenti necessarie misure organizzative;

Visti:

- l'atto aggiuntivo rep. n. 84 del 18/11/2020 stipulato tra il Comune di Trento e coop. Città Futura s.c.s.;
- l'atto aggiuntivo rep. n. 74 del 28/10/2020 stipulato tra il Comune di Trento e Proges Trento s.c.s.
- l'atto aggiuntivo rep. n. 75 del 28/10/2020 stipulato tra il Comune di Trento e La Coccinella s.c.s.

visto il decreto legge 13 marzo 2021 n. 30 "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena", il quale stabilisce che dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile;

vista l'ordinanza Ministro della Salute del 13 marzo 2021, la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Provincia autonoma di Trento, si applicano, a far data dal 15 marzo e per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

vista l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 67 di data 13 marzo 2021 che, per i servizi socio educativi per la prima infanzia, prevede che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021, in particolare per le attività in presenza con i bambini con bisogni educativi speciali, per i periodi di sospensione dei servizi socio educativi della prima

pagina 2/7

infanzia, in questi periodi è possibile svolgere attività in presenza anche in favore dei figli/minori in affidamento di operatori sanitari in servizio in strutture sanitarie pubbliche e private, nonché nelle RSA, come comprovato dagli interessati circa la loro qualifica di operatori sanitari in dette strutture da apposita autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000;

dato atto altresì che, in base all'ordinanza sopracitata, per questi bambini e per quelli con bisogni educativi speciali le attività in presenza possono essere organizzate in gruppi stabili di massimo quattro bambini di gruppi/sezione anche diversi, laddove necessario per garantire l'inclusione scolastica/educativa;

preso pertanto atto che, in esecuzione di detta ordinanza, il Servizio Infanzia e Istruzione si è attivato per rilevare i bambini BES accoglibili e raccogliere l'interesse alla frequenza da parte dei genitori appartenenti alle categorie previste dall'ordinanza presidente PAT del 13 marzo, per tutti i nidi comunali, definendo le relative modalità operative;

considerato che, in ragione del limitato numero di bambini accoglibili nei servizi, l'applicazione delle disposizioni provinciali comporta, per i servizi affidati a terzi, la necessità di adeguare di conseguenza i contratti d'appalto attualmente vigenti;

preso altresì atto della necessità di offrire alle famiglie dei bambini non accoglibili attività alternative e complementari all'attività ordinaria attualmente sospesa attraverso la messa a disposizione e l'elaborazione di strategie per affrontare la quotidianità a supporto delle attività individuali, la visione condivisa a distanza di video e video letture, materiale cartaceo ed educativo. Ritenuto inoltre necessario assicurare continuità ai diversi gruppi di lavoro per la programmazione e preparazione del materiale per i bambini e le famiglie;

richiamato l'art. 26 della L.p. 13.5.2020 n. 3 in base al quale per i servizi per cui è stata disposta la sospensione o la contrazione in attuazione dei provvedimenti necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, durante questa sospensione o contrazione la Provincia promuove, lo svolgimento dei medesimi servizi e interventi, se possibile, con forme alternative o rimodulate. Per i servizi e le attività sospesi e non rimodulati la Provincia può stabilire una quota di finanziamento per la copertura dei costi non superiore al 30 per cento dell'importo previsto o stimato prima della sospensione, fermo restando che questi servizi, all'atto della ripresa della normale attività, devono risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19;

preso atto pertanto della necessità di rideterminare il corrispettivo contrattuale previsto dagli atti aggiuntivi di cui sopra;

ritenuto di determinare il corrispettivo per il servizio parzialmente sospeso, a partire dal 70% del corrispettivo previsto dagli atti aggiuntivi, ridefinendolo sulla base del numero di gruppi effettivamente attivati rispetto al numero di gruppi previsti per il riavvio del servizio a settembre 2020;

ritenuto altresì di riconoscere una quota pari al 30% del corrispettivo mensile previsto dagli atti aggiuntivi, riproporzionato sulle giornate effettive di vigenza dell'ordinanza n. 67 del 13 marzo 2021, a titolo di riconoscimento delle spese incompressibili affrontate dall'ente gestore per il mantenimento dell'organizzazione e delle strutture, anche alla luce dell'esigenza di un eventuale riavvio del servizio, con breve preavviso ed in piena efficienza, in caso di variazioni della normativa emergenziale sopra citata, in linea con quanto previsto dall'art. 26 sopra citato e dalla precedente integrazione al Protocollo di finanza locale di data 5 maggio 2020;

ritenuto altresì di prevedere una quota settimanale di € 100,00 (oneri fiscali esclusi) per ogni gruppo di bambini iscritti al nido, a copertura dei costi per le attività a distanza rivolte a tutti i bambini non accoglibili, attività quali il contatto telefonico settimanale con tutte le famiglie, brevi video condivisi in rete da parte del personale educativo, attività di supporto e consulenza;

dato atto che la somma delle tre voci di costo di cui ai tre paragrafi precedenti, sommate alla quota di corrispettivo dovuto per i periodi di apertura del servizio, non potrà in ogni caso superare il corrispettivo mensile previsto dagli atti aggiuntivi;

vista la nota del Servizio Infanzia e Istruzione di data 16 marzo 2021 n. 70234, con la quale si è condivisa con gli enti gestori la proposta di modifica contrattuale alla luce delle disposizioni di cui sopra;

viste le note di riscontro di Città Futura s.c.s. n. 71438 dd. 17/03/21, La Coccinella s.c.s. n. 71561 dd. 17/03/21, Proges Trento s.c.s. n. 74186 dd. 18/03/21;

visto l'ulteriore nota del Servizio Infanzia e Istruzione di data 23 marzo 2021 prot. n. 77558 e dato atto che in un successivo incontro con gli enti gestori, in data 25 marzo 2021, si sono condivisi i criteri di ricalcolo del corrispettivo dovuto;

dato atto che tale riorganizzazione ha effetto dal 15 marzo 2021 e fino alla vigenza ovvero ulteriore proroga della sospensione dei servizi all'infanzia prevista dalla normativa nazionale e provinciale, ovvero per altri eventuali periodi non consecutivi di sospensione del servizio;

preso atto che a seguito del decreto legge e dell'ordinanza PAT di cui sopra si sono resi necessari alcuni giorni per la riorganizzazione del servizio, per la ricognizione dei bambini accoglibili e la definizione dei gruppi effettivamente attivabili, giornate nelle quali il servizio riorganizzato è stato comunque erogato dagli enti gestori;

dato altresì atto che il criterio di rideterminazione del corrispettivo rimarrà tale anche in caso di nuove ordinanze e disposizioni che dovessero prevedere un numero diverso di bambini per gruppo ovvero che dovessero ampliare le categorie di genitori con diritto ad usufruire del servizio;

dato atto che, in caso di sospensione totale del servizio in un contesto di peggioramento della situazione sanitaria, agli enti gestori potrà essere riconosciuta la quota del 30% del corrispettivo previsto dagli atti aggiuntivi approvati in settembre, riproporzionato alle giornate effettive di chiusura dei servizi, a copertura dei costi generali di mantenimento dell'organizzazione e delle strutture, nonché la quota settimanale di € 100,00 (oneri fiscali esclusi) a gruppo a copertura dei costi per le attività a distanza e il mantenimento del contatto con le famiglie;

dato altresì atto che, nel caso in cui entrassero in vigore disposizioni compatibili con l'espletamento del servizio, tenuto conto del complesso delle norme in vigore, torneranno ad avere applicazione gli atti aggiuntivi approvati con determinazione del 01/09/20 e sopra richiamati;

dato infine atto che, per tutto quanto non previsto dal presente atto, rimane valido quanto previsto dagli atti aggiuntivi approvati in settembre, ivi compreso il riconoscimento dei costi diretti per l'applicazione delle misure anti-covid e relativi massimali di spesa definitivi in tali atti;

considerato che la spesa relativa alla riorganizzazione del servizio di cui in oggetto nonché la spesa relativa ai costi diretti per l'applicazione delle misure anti-covid da riconoscere agli enti

gestori quali modalità di esecuzione della prestazione del contratto, risultano già impegnate sul bilancio 2021 in corrispondenza ai rapporti contrattuali di cui in premessa e che pertanto nel periodo in oggetto, seppur con nuove modalità, l'applicazione delle misure di cui sopra non danno luogo a maggiori oneri per l'Amministrazione comunale;

dato atto che quanto previsto dal presente atto sarà oggetto di una variazione degli atti aggiuntivi dei contratti d'appalto in essere, dato atto che tale situazione di emergenza rappresenta una circostanza eccezionale che non poteva essere prevista sin dall'inizio, in fase di preparazione della gara, che la riorganizzazione non altera la natura generale del contratto e non comporta aumento di costi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. c) punto 1) della L.p. 2/2016;

dato atto che stante l'urgenza di provvedere nel più breve tempo possibile all'attivazione delle nuove modalità di gestione nelle more del perfezionamento contrattuale tramite specifico atto aggiuntivo al contratto in essere, con nota ns. prot. n. 70234 del 16/03/2021 si è informato dell'avvio della ridefinizione contrattuale e con nota n. 75212 del 19/03/2021 s'è disposto l'avvio del servizio rimodulato nelle more della definizione delle condizioni contrattuali e della formalizzazione degli elementi essenziali in un atto aggiuntivo;

dato altresì atto che nel caso entrino in vigore disposizioni che modifichino ulteriormente la possibilità di accesso al servizio, ampliando o restringendo la possibilità di presenza, il servizio di nido potrà essere ridefinito da parte del dirigente del Servizio, senza modifica dell'atto aggiuntivo e nel rispetto dei seguenti criteri:

- rideterminazione del corrispettivo sulla base del numero di gruppi effettivamente attivati rispetto al numero di gruppi previsti con l'atto aggiuntivo approvato con determinazione del 1 settembre 2020, a partire dal 70% corrispettivo previsto dagli atti aggiuntivi;
- riconoscimento di una quota pari al 30% del corrispettivo mensile previsto dall'atto aggiuntivo approvato con determinazione del 1 settembre 2020, riproporzionato sulle giornate effettive di vigenza delle disposizioni cogenti che prevedono la sospensione dell'attività in presenza, a titolo di riconoscimento delle spese incompressibili affrontate dall'ente gestore per il mantenimento dell'organizzazione e delle strutture;
- previsione di una quota fissa settimanale omnicomprensiva pari ad € 100,00 (oneri fiscali esclusi) per gruppo, da corrispondere per l'attivazione di attività a distanza rivolte a tutti i bambini non accoglibili (attività quali il contatto telefonico settimanale con tutte le famiglie, brevi video condivisi in rete da parte del personale educativo, attività di supporto e consulenza);
- il corrispettivo erogato all'Ente gestore non potrà in alcun modo superare il corrispettivo mensile previsto nell'atto aggiuntivo approvato con determinazione del 1° settembre 2020 .

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e

successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
  - la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
  - l'art. 26 della Legge Provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
  - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
  - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
  - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020 - 2022, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 98/2020/05 di data 30/12/2020 prot. n. 306248 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

determina

1. di approvare la variazione agli atti aggiuntivi approvati con determinazioni n. 81, n. 82 e n. 83 d.d. 01/09/2021, prevedendo la riorganizzazione dei servizi di nido d'infanzia a gestione indiretta, così come definita e motivata in premessa e la conseguente rideterminazione dei corrispettivi dovuti agli enti gestori Città Futura s.c.s., Proges Trento s.c.s. e La Coccinella s.c.s., così come da Allegato **1**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. c) punto 1) della L.p. 2/2016, lo schema di atto aggiuntivo, tra il Comune di Trento e gli Enti Gestori, per la riorganizzazione del servizio di gestione dei nidi l'infanzia, presso le strutture comunali in appalto agli stessi, di cui all'Allegato 2, che forma parte integrante ed essenziale del presente atto;
3. di dare altresì atto che nel caso entrino in vigore disposizioni che modifichino ulteriormente la possibilità di accesso al servizio, ampliando o restringendo la possibilità di presenza, il servizio di nido potrà essere ridefinito da parte del dirigente del Servizio, senza modifica dell'atto aggiuntivo e nel rispetto dei criteri citati in premessa;
4. di stabilire che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il Dirigente provvederà alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo di cui al punto **2.**, in forma di atto pubblico amministrativo;
5. di dare atto che eventuali modifiche di carattere tecnico-formale e non sostanziale che dovessero essere apportate all'atto medesimo si riterranno valide, previo accordo delle parti, mediante scambio di corrispondenza;

pagina 6/7

6. di dare atto che tale variazione ha effetto dal 15 marzo 2021 e fino alla vigenza ovvero ulteriore proroga della sospensione prevista dalla normativa nazionale e provinciale, ovvero per altri eventuali periodi non consecutivi di sospensione del servizio;

7. di dare altresì atto che nel caso in cui entrassero in vigore disposizioni compatibili con l'espletamento del servizio, tenuto conto del complesso delle norme in vigore, torneranno ad avere applicazione gli atti aggiuntivi approvati a con determinazione del 1/09/2020;

8. di dare altresì atto che la spesa complessiva prevista risulta già impegnata sul bilancio per l'anno 2021 in relazione ai rapporti contrattuali citati in premessa.

Allegati in formato elettronico

- Allegato\_1\_Prospetto\_rideterminazione\_corrispettivi

- Allegato\_2\_Schema\_atto\_aggiuntivo

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
Marcella Seppi

Trento, addì 25/03/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E  
ISTRUZIONE

Determinazione del Dirigente	
N. 18/ 17	di data 25/03/21

**Oggetto: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A GESTIONE INDIRECTA PRESSO LE STRUTTURE DEL COMUNE DI TRENTO. COOPERATIVE SOCIALI CITTÁ FUTURA S.C.S., PROGES TRENTO S.C.S. E LA COCCINELLA S.C.S. EMERGENZA COVID-19. MODIFICAZIONE DEGLI ATTI AGGIUNTIVI APPROVATI CON DETERMINAZIONI N. 81, 82 E 83 D.D. 01/09/2020. RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A PARTIRE DAL 15 MARZO 2021. APPROVAZIONE.**

### Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 26 marzo 2021